

Comune  
di  
**CAVALLINO**



**REGOLAMENTO UNICO**  
**PER IL COMMERCIO**

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

ARTICOLO 1 - Oggetto

ARTICOLO 2 - Finalità

ARTICOLO 3 - Definizioni

ARTICOLO 4 - Ambito di applicazione

## **TITOLO II - COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITA'**

ARTICOLO 5 - Liberalizzazione delle autorizzazioni amministrative

ARTICOLO 6 - Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale

ARTICOLO 7 - Requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale

ARTICOLO 8 - Parcheggi pertinenziali

ARTICOLO 9 - Delle comunicazioni di inizio attività

ARTICOLO 10 - Successione nella titolarità dell'attività e sub ingresso

ARTICOLO 11 - Trasferimento e trasformazione dell'attività commerciale

ARTICOLO 12 - Sospensione dell'attività commerciale

ARTICOLO 13 - Revoca o chiusura dell'esercizio

ARTICOLO 14 - Circoli privati per la somministrazione di alimenti e bevande

ARTICOLO 15 - Liberalizzazione dell'attività di produzione di pane

ARTICOLO 16 – Della distribuzione di farmaci

ARTICOLO 17 – Delle rivendite di generi di monopolio

ARTICOLO 18 – Della rete distributiva dei carburanti

### **TITOLO III – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE**

ARTICOLO 19 - Norme urbanistiche, edilizie, di ordine pubblico ed igienico sanitarie

ARTICOLO 20 - Orari ed obbligo di vendita

ARTICOLO 21 - Pubblicità dei prezzi

ARTICOLO 22 - Vendite di liquidazione

ARTICOLO 23 - Vendite di fine stagione o saldi

ARTICOLO 24 - Disposizioni comuni per vendite di liquidazione e saldi

ARTICOLO 25 - Vendite promozionali

ARTICOLO 26 - Spacci interni

ARTICOLO 27 - Apparecchi automatici

ARTICOLO 28 - Criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande

#### **TITOLO IV - SANZIONI**

ARTICOLO 29 - Violazioni nell'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa

ARTICOLO 30 - Violazioni nell'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

ARTICOLO 31 - Violazioni nell'esercizio della distribuzione di carburanti

#### **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

ARTICOLO 32 - Rinvii e norme applicabili

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **ARTICOLO 1**

##### Oggetto

1. L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e nel decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1.
2. Il Comune adegua i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed e' permesso tutto ciò che non e' espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
  - a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
  - b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
  - c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

- d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
  - e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportino effetti sulla finanza pubblica.
3. Il comma precedente costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico ed attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

## **ARTICOLO 2**

### Finalità

1. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:
- a) la tutela dei consumatori in riferimento alla corretta informazione sull'assortimento, sicurezza, qualità ed alla pubblicità dei prezzi, dei prodotti, nonché delle possibilità di approvvigionamento;
  - b) l'adeguamento della disciplina comunale a quella comunitaria, favorendo la libera concorrenza e pari opportunità di accesso al mercato agli

operatori, la trasparenza del mercato e la libera circolazione delle merci;

c) il contenimento dei prezzi;

d) lo sviluppo della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, promuovendo il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;

e) l'equilibrio funzionale ed insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali;

f) la diffusione e la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari ed artigianali tipiche pugliesi, nonché del patrimonio storico e culturale della Regione;

g) la conservazione e la rivitalizzazione della funzione commerciale all'interno dei centri storici nelle aree urbane;

h) l'articolazione del servizio di prossimità nelle aree periferiche e di nuova urbanizzazione;

i) la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori commerciali;

j) la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

k) l'articolazione del servizio sul territorio al fine di minimizzare gli spostamenti generati dalla funzione commerciale;

l) promuovere la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali nel rispetto del CCNL e della contrattazione nazionale;

m) promuovere la tutela dei lavoratori e dell'occupazione anche con una efficace politica della formazione.

2. Nell'adozione del presente regolamento il Comune si ispira all'applicazione dei principi inerenti l'autocertificazione e la semplificazione delle procedure e del procedimento.

### **ARTICOLO 3**

#### Definizioni



1. Ai fini del presente regolamento i termini indicati nei commi seguenti si intendono per il significato ivi assegnato.

2. Il **commercio all'ingrosso** è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti o ad utilizzatori professionali. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

3. Il **commercio al dettaglio** è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

4. Sono **esercizi di vicinato** quelli aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadri.

5. Sono **medie strutture di vendita** gli esercizi con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadri.

6. Sono **grandi strutture di vendita** gli esercizi aventi superficie superiore a 2.500 metri quadri.

7. Le **medie e le grandi strutture**, in relazione alla superficie di vendita utilizzata, si suddividono nelle seguenti tipologie:

- a) medie strutture di livello locale **(M1)** - con superficie compresa tra 251 e 600 metri quadri;
- b) medie strutture intermedie **(M2)** – con superficie compresa tra 601 e 1.500 metri quadri;
- c) medie strutture attrattive **(M3)** - con superficie compresa tra 1.501 e 2.500 metri quadri;
- d) grandi strutture inferiori **(G1)** - con superficie compresa tra 2.501 e 4.500 metri quadri;
- e) grandi strutture superiori **(G2)** - con superficie maggiore di 4.500 metri quadri e fino a 15.000 metri quadri.

8. Le **medie e grandi strutture di vendita** si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) strutture di vendita destinate al solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;
- b) strutture di vendita destinate al solo settore non alimentare.

9. Per **centri commerciali** si intendono più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica, ovvero in una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente,

la cui superficie di vendita almeno per il 20 per cento è destinata ad esercizi di vicinato.

10. Per **area commerciale integrata** si intende un'area dedicata al commercio, con l'eventuale presenza di attività diverse da quelle commerciali, in cui esistono o vengono progettati più esercizi, anche insediate in unità edilizie autonome realizzate in tempi diversi o contestualmente, dotata di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali.
11. Per **parco permanente attrezzato** si intende un'area con superficie superiore a 20 ettari, comprendente strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività complementari. Può comprendere strutture commerciali organizzate con modalità insediative di centro commerciale ed area commerciale integrata, ma non può includere strutture di tipologia G1 e G2. La superficie complessiva occupata dalle strutture commerciali non deve essere superiore alla superficie complessiva occupata dagli impianti e dalle attrezzature stabili destinate alle attività ludiche, ricreative e culturali.
12. Per **struttura isolata** si intende un esercizio che non condivide spazi, accessibilità o servizi con altre strutture commerciali, con una superficie di vendita massima di 20.000 metri quadri.

13. Le **aree commerciali integrate** devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) presenza di più esercizi commerciali la cui somma delle rispettive superfici di vendita risulti superiore a 2.500 metri quadri;
- b) può essere formata sia da esercizi di vicinato che da medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali;
- c) presenza di uno spazio unitario, omogeneo e circoscritto che può essere attraversato anche da viabilità pubblica;
- d) è esclusa la presenza dello spazio unitario omogeneo per la definizione dell'area commerciale integrata se l'attraversamento avviene con una delle seguenti tipologie di viabilità, così come già definite dall'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765):
  - autostrade;
  - strade di grande comunicazione o di traffico elevato;
  - strade di media importanza, limitatamente alle strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente e alle

strade provinciali o comunali aventi larghezza della sede superiore o uguale a 10.50 metri;

e) collocazione in ambito extraurbano.

14. Le **aree commerciali integrate**, la cui superficie complessiva di vendita non può superare il limite di superficie di vendita stabilito dai provvedimenti attuativi regionali circa i requisiti e le procedure per l'insediamento, devono essere urbanisticamente idonee e sono così classificate:

a) **piccole**: in un'area con superficie territoriale non superiore a 2 ettari; possono includere esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, con una superficie complessiva fino a 4.000 metri quadri; non possono contenere centri commerciali di vicinato, così come descritti al successivo comma 15, lettera a);

b) **intermedie**: composte da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture di tipo G2 del settore alimentare, in un'area con una superficie territoriale tra 2 e 5 ettari;

c) **di interesse provinciale**: composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano più di 5 ettari di superficie territoriale.

15. I **centri commerciali**, come descritti al precedente comma 9, sono così suddivisi:

a) **di vicinato**:  
composti da almeno una media struttura, nei limiti della

M2, e da esercizi di vicinato fino ad una superficie di vendita complessiva di 2.500 metri quadri;

b) **di interesse locale:** esercizi che, per collocazione e strutturazione, non esercitano significativi effetti sulla rete distributiva di altri comuni oltre a quello in cui sono insediati e che hanno una superficie di vendita massima di 4.000 metri quadri, in cui la superficie di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria M3;

c) **intermedi:** con una superficie di vendita complessiva fino a 10.000 metri quadri ed in cui la superficie di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria G1;

d) **di interesse provinciale:** con una superficie di vendita complessiva superiore a 10.000 metri quadri e fino a 25.000 metri quadri, ed in cui la superficie di vendita di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria G2.

16. Per **superficie di vendita di un centro commerciale e di un'area commerciale integrata** si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

17. Per **superficie di vendita di un esercizio commerciale** si intende la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio stesso.

18. Sono **superfici escluse dal computo** della superficie di vendita:

a) l'area relativa ai locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici;

b) gli spazi collocati davanti alle casse ed altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti.

19. Nel caso in cui siano commercializzati solo prodotti del settore beni a basso impatto urbanistico, la superficie di vendita è calcolata nella misura di 1/10 della superficie di vendita come definita al precedente comma 17.

20. Per **settori merceologici** si intende:

a) settore alimentare e misto (alimentare e non alimentare);

b) settore non alimentare: beni per la persona quali i prodotti non alimentari dei settori del

commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria ed erboristeria in esercizi specializzati, di abbigliamento in esercizi specializzati, di calzature ed articoli in pelle in esercizi specializzati;

c) settore non alimentare: altri beni a basso impatto urbanistico comprendente i prodotti non alimentari dei settori commercio di autoveicoli leggeri ed autovetture, di altri autoveicoli, di parti e di accessori di autoveicoli, di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, di articoli igienico sanitari, materiali da costruzione, ceramiche, piastrelle, di macchine attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio, di natanti e accessori;

d) settore non alimentare: altri beni compresi tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti lettere b) e c).

21. Sono **forme speciali di vendita al dettaglio**:

a) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubbliche o private, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati;



- b) la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro i quali hanno titolo ad accedervi;
- c) la vendita per mezzo di apparecchi elettronici;
- d) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
- e) la vendita presso il domicilio del consumatore.

22. Sono **vendite straordinarie** le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

23. Sono **vendite di liquidazione** quelle vendite effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessazione d'azienda, trasferimento d'azienda in altri locali, trasformazione o rinnovo dei locali.

24. E' **vendita di fine stagione o saldi** la vendita di parte di prodotti a prezzi vantaggiosi. Tale vendita riguarda prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

25. Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo si intendono:

- a) generi di vestiario ed abbigliamento in genere;
- b) accessori d'abbigliamento e biancheria intima;
- c) calzature, pelletterie, articoli di valigeria e da viaggio;
- d) articoli sportivi;
- e) articoli di elettronica;
- f) confezioni e prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio.

26. Il Comune può estendere l'elenco dei prodotti di cui al comma precedente, sulla base di valutazione degli usi locali, sentite le associazioni provinciali di categoria degli operatori commerciali e dei consumatori maggiormente rappresentative.

27. E' **vendita sottocosto** la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

28. Sono **vendite promozionali** quelle vendite effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o per una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitati.
29. Per **somministrazione al pubblico di alimenti e bevande** si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.
30. I **pubblici esercizi**, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono distinti in:
- a) **tipologia A:** esercizi di ristorazione per la somministrazione al pubblico di alimenti, di bevande anche superiori ai 21 gradi alcolici e di latte;
  - b) **tipologia B:** esercizi per la somministrazione al pubblico di bevande, anche superiori ai 21 gradi alcolici, latte, dolci, pasticceria, gelateria, gastronomia;
  - c) **tipologia C:** esercizi di tipo A e B nei quali l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene esercitata congiuntamente all'attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) **tipologia D:** esercizi per la somministrazione al pubblico di tipo B nei quali e' esclusa la somministrazione di alcolici.

31. Si definiscono **attività stagionali** quelle attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni per ogni anno solare.

32. Il **principio della prevalenza** e' determinato dal rapporto fra la superficie destinata all'attività principale di intrattenimento e svago e la superficie destinata alla somministrazione, che non può essere superiore al 25 per cento di quella totale; ove l'attività principale di intrattenimento e svago richieda che il pubblico sia seduto o possa in altro modo essere servito al posto o al tavolo, la prevalenza è determinata dal pagamento di un biglietto di ingresso soggetto all'imposta sugli spettacoli.

## **ARTICOLO 4**

### Ambito di applicazione

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i servizi di trasporto pubblico di persone e di cose non di linea, i servizi finanziari, i servizi di

comunicazione e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

## **TITOLO II**

### **COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITA'**

#### **ARTICOLO 5**

Liberalizzazione delle autorizzazioni amministrative

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'art. 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogati i regolamenti comunali ed ogni altro atto amministrativo:
  - a) che preveda limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;
  - b) che ponga divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite;

- c) che ponga limiti, programmi e controlli non ragionevoli, o non adeguati o non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impedisca, condizioni o ritardi l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi;
- d) che impedisca, limiti o condizioni l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, o alteri le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limiti o condizioni le tutele dei consumatori nei loro confronti.

2. I regolamenti comunali ed ogni altro atto amministrativo che preveda divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche è in ogni caso interpretato ed applicato in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico,

con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

3. In ogni caso, costituisce principio generale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'arredo urbano, e dei beni culturali.

## **ARTICOLO 6**

Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale

1. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- b) coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del



Codice Penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

c) coloro che abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del Codice Penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

d) coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, oppure siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'art. 688 del Codice di procedura penale, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'art. 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dall'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del precedente comma 1, permane per la durata di 5 anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, oppure, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
4. Nei casi di depenalizzazione di alcune delle fattispecie previste dal precedente comma 1, deve essere presentata, unitamente alla comunicazione di apertura dell'attività commerciale, la revoca della sentenza di condanna, di competenza del giudice delle esecuzioni.
5. L'esercizio di un'attività di commercio riguardante il settore alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, riconosciuto dalla Regione o dalle province;
  - b) avere esercitato in proprio, per almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso;

c) avere prestato la propria opera, per almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita ovvero all'amministrazione ovvero, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

d) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

6. In caso di società, le circostanze di cui ai commi precedenti, sono riferite al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

7. La comunicazione dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività economica all'ufficio competente, è sempre data tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo controllo amministrativo da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della comunicazione; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.

## ARTICOLO 7

### Requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale

1. Non si può esercitare l'attività commerciale in locali che non posseggano:
  - a) i requisiti richiesti dagli artt. 8 e 19 del presente regolamento;
  - b) l'idonea destinazione commerciale;
  - c) i requisiti richiesti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dai regolamenti di Polizia municipale vigenti.
2. La documentazione attestante il possesso dei requisiti oggettivi di cui al precedente comma può essere allegata alla comunicazione di inizio attività a mezzo di autocertificazione.
3. La localizzazione delle strutture in relazione alla viabilità deve rispondere ai seguenti requisiti:
  - a) **per grandi strutture di livello provinciale o G2 alimentare:** ingresso principale con

corsie di decelerazione della viabilità di riferimento e corsie di accumulo di lunghezza adeguata ai flussi attesi;

b) **per grandi strutture di livello intermedio, G1 alimentare, G2 non alimentari:** ingresso ad uso esclusivo della struttura con corsie di accelerazione e decelerazione e di accumulo con lunghezza adeguata ai flussi attesi;

c) **per centri commerciali di interesse locale, aree commerciali integrate “piccole”, strutture G1 non alimentari:** struttura raggiungibile direttamente, ingresso con proprie corsie di accelerazione e decelerazione ad uso esclusivo della struttura;

d) **per strutture di vicinato, M1 e M2** non sono previsti requisiti.

4. In caso di comunicazioni concorrenti l'accessibilità da una strada con carreggiate a doppia corsia con svincolo (tipi A, B e D comma 2, art. 2, d.l. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni, Codice della Strada) verrà considerata titolo preferenziale per l'attivazione o l'ampliamento di grandi strutture di livello provinciale o G2 alimentare e grandi strutture di livello intermedio , G1 alimentari o G2 non alimentari.
5. Ai fini del contenimento dell'uso del territorio e della limitazione dell'impatto delle strutture commerciali, nella valutazione delle aree e dei progetti, il Comune tiene conto dei seguenti criteri:

- a) favorire la realizzazione di parcheggi multi piano o interrati, nonché di parcheggi a raso che garantiscano la permeabilità;
- b) favorire l'insediamento di strutture che comportino l'uso di territorio urbanizzato utilizzando ad esempio gli ambiti di riqualificazione urbana;
- c) nei centri storici e nelle aree di riqualificazione urbana destinare l'eventuale scomputo di oneri di urbanizzazione a fronte di realizzazione di opere di riqualificazione dell'area.

6. Il Comune tiene, altresì, conto del fatto che le strutture di tipo M1 e M2 devono essere di norma localizzate, oltre che in complessi commerciali più articolati, all'interno del tessuto urbano esistente. La loro localizzazione nelle aree produttive extraurbane è di norma compatibile solo limitatamente ai settori non alimentare altri beni o beni a basso impatto.
7. L'insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3 è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o di riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie.

## ARTICOLO 8

### Parcheggi pertinenziali

1. Fatto salvo l'esistente alla data di approvazione del presente regolamento, la comunicazione di apertura di nuove strutture di vendita, oltre al rispetto degli standard urbanistici pubblici previsti dal D.M. 1444/68, comporta la realizzazione dei seguenti standard minimi di parcheggi pertinenziali a servizio dell'utenza, per ogni metro quadro di superficie concessa:

a) per le medie strutture di vendita:

<b>Superficie di vendita</b>	<b>di</b>	<b>tra 251 e 600 mq</b>	<b>tra 601 e 1.500 mq</b>	<b>tra 1.501 e 2.500 mq</b>
Alimentari e misti		0.7 mq	1 mq	1.5 mq
Beni persona		0.5 mq	0.8 mq	1 mq
Altri beni e beni a basso impatto		0.4 mq	0.5 mq	0.8 mq

b) per le grandi strutture di vendita:

<b>Superficie di vendita</b>	<b>superiore a 2.500 mq</b>
Alimentari e misti	2.5 mq
Beni persona	2 mq
Altri beni	1.5 mq

2. Per i centri commerciali, le aree commerciali integrate ed i parchi attrezzati, i parcheggi minimi sono dati dalla somma degli standard relativi alle singole strutture commerciali autorizzate, ovvero dagli standard di cui al D.M. 1444/68 e dagli standard pertinenziali; per gli esercizi di vicinato, agli standard urbanistici previsti dal D.M. 1444/68, si aggiungono gli standard pertinenziali di cui alla legge 122/89.
3. I parcheggi pertinenziali relativi alle strutture di cui al precedente comma 2, non devono in ogni caso essere inferiori a metri quadri 0,8 per ogni metro quadro di superficie di vendita, calcolata sulla superficie di vendita complessiva della struttura.
4. Nel caso di medie strutture di vendita i parcheggi pertinenziali potranno essere realizzati entro un raggio di 300 metri dalla struttura.
5. Ai fini del calcolo degli standard, nel caso in cui un esercizio possa mettere in vendita beni di più settori merceologici, si



applica su tutta la superficie di vendita lo standard di parcheggio più elevato.

6. Nei parcheggi pertinenziali la superficie convenzionale di un posto auto, comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a 25 metri quadri. In ogni caso, la superficie minima a disposizione di ogni esercizio non può essere inferiore a quella necessaria per 2 posti auto.
7. Le medie e grandi strutture di vendita, oltre ai parcheggi per la clientela, debbono assicurare la realizzazione di un'area di carico e scarico, al di fuori delle carreggiate stradali, delle dimensioni di seguito indicate:

<b>Superficie di vendita</b>	<b>Alimentare o misto</b>	<b>Non alimentare</b>
Fino a 600 mq	80 mq	70 mq
Da 600 a 1.500 mq	150 mq	100 mq
Da 1.500 a 2.500 mq	250 mq	200 mq
Oltre 2.500 mq	250 mq	200 mq

8. Fatto salvo l'esistente alla data di approvazione del presente regolamento, le dotazioni di parcheggi, collocati all'interno del centro storico, devono avere la dimensione minima di metri quadri 0,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita, ed essere disponibili in un raggio di almeno 300 metri dal perimetro dell'area di intervento.

9. Nel caso di ampliamento e/o trasformazione di medie strutture esistenti il rispetto degli standard deve essere verificato rispetto alla sola superficie di vendita ampliata o modificata.
10. I requisiti relativi alle aree destinate alla sosta pertinenziale devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita, a qualunque titolo intervenute. Il venire meno di tali requisiti determina la revoca dell'autorizzazione commerciale.
11. Le aree destinate a standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68 possono essere affidate in concessione mediante apposita convenzione che ne garantisca l'uso pubblico al servizio della struttura e la sistemazione e/o manutenzione da parte del concessionario.
12. Al fine di agevolare l'ammodernamento e la qualificazione della rete distributiva, fermo restando gli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68, in caso di accertata carenza di disponibilità di parcheggi pertinentziali, il Comune può, con apposita convenzione, derogare le disposizioni di cui ai commi precedenti, nei seguenti casi:
  - a) interventi realizzati all'interno di valorizzazioni commerciali, che siano compresi o meno in programmi di rigenerazione urbana, comunque denominati; in tale caso la convenzione per gli interventi proposti nei centri storici e nelle zone urbanizzate può

prevedere la monetizzazione parziale o totale degli standard pertinenti;

b) interventi previsti in locali già dotati di destinazione d'uso commerciale alla data di approvazione del presente regolamento. In tal caso la superficie di parcheggio oggetto di convenzione può essere calcolata con riferimento alla sola superficie di vendita eccedente l'esercizio di vicinato;

c) ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno dei centri storici. In tal caso può essere prevista la monetizzazione anche totale del maggior numero di parcheggi dovuti per l'ampliamento della superficie;

d) ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di aree densamente urbanizzate. In tal caso può essere prevista la monetizzazione fino ad un massimo del 50 per cento.

13. La convenzione di cui al comma precedente deve essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano.

14. Per gli esercizi di vicinato non sono previsti standard minimi di parcheggio pertinenziale.

## **ARTICOLO 9**

### Delle comunicazioni di inizio attività

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, sono soggetti a comunicazione al Comune e possono essere effettuati immediatamente.

2. Nella comunicazione di cui al comma precedente il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- b) di aver rispettato le disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 19 del presente regolamento;
- c) di aver rispettato i regolamenti di polizia annonaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso;
- d) i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

e) di aver rispettato il CCNL.

3. L'accorpamento o la concentrazione di più esercizi commerciali necessita di comunicazione al Comune che deve contenere le dichiarazioni di cui al comma precedente.
4. Non comporta la verifica di compatibilità ambientale la comunicazione per ampliamento, accorpamento o concentrazione realizzata senza aumento delle volumetrie esistenti.
5. L'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di un centro commerciale e di un'area commerciale integrata necessitano:
  - a) di comunicazione per il centro come tale, in quanto media o grande struttura di vendita, che è effettuata dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita, purché associati per la creazione del centro commerciale;
  - b) di comunicazione specifica per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.
6. Nella comunicazione di cui al comma precedente l'interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento;
  - b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

- c) di aver rispettato le disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 19 del presente regolamento;
  - d) l'impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).
7. Le comunicazioni si intendono presentate nel giorno della loro consegna. Quelle presentate a mezzo posta debbono essere inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, per data di presentazione si intende quella della spedizione.
  8. Il trasferimento della gestione o della proprietà, la chiusura o la riduzione di superficie di un esercizio commerciale sono soggetti a comunicazione da effettuarsi al Comune. Nel caso di grande struttura di vendita copia di tale comunicazione deve essere inviata anche alla Regione.
  9. Ogni modificazione dell'esercizio che comporti il mutare dei dati contenuti nella comunicazione originaria, deve essere oggetto, nel termine di 30 giorni, di nuova comunicazione al Comune.
  10. Per l'ampliamento di una struttura ubicata in un centro storico non si applicano le norme sull'accessibilità e per gli standard di parcheggio e si può fare riferimento alle deroghe previste dall'art. 8 del presente regolamento.

## **ARTICOLO 10**

### Successione nella titolarità dell'attività e sub ingresso

1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita, anche nel caso di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'attività, sempre che il subentrante risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento.

2. La comunicazione di sub ingresso, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente regolamento, deve essere presentata al Comune:

- a) entro 6 mesi dalla morte del titolare;
- b) entro 60 giorni dall'atto di trasferimento nella gestione o nella titolarità dell'esercizio.

3. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione viene intestata, sempre che abbiano i requisiti necessari, all'erede o agli eredi che ne facciano comunicazione purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, un rappresentante unico per tutti i rapporti

giuridici con i terzi, oppure abbiano costituito una società di persone.

4. Gli eredi, in mancanza dei requisiti prescritti dal presente regolamento, possono chiedere al Comune la sospensione dell'attività per un anno.

5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale comportano anche il trasferimento di ogni diritto connesso all'esercizio stesso.

6. Il titolare di autorizzazione, che intende cessare l'attività, senza far luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, e' tenuto entro 60 giorni dalla cessazione a darne comunicazione scritta al Comune.

7. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti, fermo restando l'applicazione del CCNL e il rispetto delle norme vigenti in materia, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di vendita può affidare uno o più reparti, perché lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti prescritti nel presente regolamento, dandone comunicazione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio ed al Comune. Qualora non abbia provveduto a tali comunicazioni, il titolare risponde dell'attività del soggetto stesso. Questi, a sua volta, deve dare comunicazione al



Comune e alla Camera di Commercio. La fattispecie non costituisce caso di sub ingresso.

## **ARTICOLO 11**

Trasferimento e trasformazione dell'attività commerciale

1. Il trasferimento di sede, si ottiene inviando al Comune una nuova comunicazione, in cui si deve evidenziare di essere ancora in possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento e di rispettare ancora le disposizioni di cui agli artt. 8 e 19 del presente regolamento.
2. I trasferimenti di grandi strutture di vendita all'interno del Comune sono consentiti solo nelle aree urbanisticamente adeguate e secondo le procedure previste dal presente regolamento.

## **ARTICOLO 12**

Sospensione dell'attività commerciale

1. L'attività commerciale può essere sospesa per un massimo di 12 mesi, salvo concessione di

proroga in caso di comprovata necessità. Superato tale termine, l'autorizzazione decade ed è revocata.

2. La sospensione di attività di un esercizio deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dal suo inizio.

### **ARTICOLO 13**

#### Revoca o chiusura dell'esercizio

1. La possibilità di esercitare l'attività commerciale è revocata nei seguenti casi:

a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro 1 anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa, fatta salva proroga in caso di comprovata necessità;

b) non inizia l'attività di una grande struttura di vendita entro 2 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, fatta salva proroga in caso di comprovata necessità;

c) l'attività viene sospesa per un periodo superiore a 12 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità, come specificato nell'art. 12, comma 1 del presente regolamento;

d) il titolare non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento;

e) in casi di particolare gravità o di recidiva a norma dell'art. 29, comma 2 del presente regolamento;

f) vengono meno i requisiti di parcheggio pertinenziale in seguito alle modifiche della superficie di vendita, a qualunque titolo intervenute, come specificato all'art.8, comma 10 del presente regolamento.

2. In caso di svolgimento abusivo dell'attività, sia essa di vendita al dettaglio sia essa di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il Comune ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

3. Il Sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

a) sospenda l'attività di vendita per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento;

c) in caso di particolare gravità o di recidiva come disposto ai sensi dell'art. 29, comma 2 del presente regolamento.

## **ARTICOLO 14**

### **Circoli privati per la somministrazione di alimenti e bevande**

1. Le associazioni e i circoli, di cui all'art. 111, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche. Suddetta comunicazione può essere presentata anche su supporto informatico.

2. Nella comunicazione il legale rappresentante dichiara:

a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;

- b) il tipo di attività di somministrazione;
  - c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
  - d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi;
  - e) che il locale, ove e' esercitata la somministrazione, e' conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal presente regolamento.
3. Alla comunicazione e' allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.
  4. Se l'attività di somministrazione e' affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al Registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 6 del presente regolamento.
  5. Nel caso in cui il circolo o l'associazione non sia conforme alle clausole previste dall'art. 111, comma 4-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e' subordinato all'iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio, di cui all'art. 6 del presente regolamento, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato.
  6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo e' obbligato a comunicare immediatamente al Comune tutte le variazioni intervenute successivamente alla comunicazione di

cui al precedente comma 2. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

7. Il Comune verifica che lo statuto dell'associazione preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.

## **ARTICOLO 15**

### **Liberalizzazione dell'attività di produzione di pane**

1. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a comunicazione di inizio attività da presentare al Comune ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La comunicazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico sanitari, dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di

agibilità dei locali, nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

3. E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al precedente comma 1 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie.
4. Il Comune e le autorità competenti esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.

## **ARTICOLO 16**

### **Distribuzione di farmaci**

1. Il Comune si pone l'obiettivo, come sancito dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al

contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico.

2. Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al presente parametro, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso.
3. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui al precedente comma 2 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, sentita l'Azienda sanitaria locale, il Comune può istituire una farmacia:
  - a) nelle aree di servizio ad alta intensità di traffico, purché non sia già aperta una farmacia ad una distanza inferiore a 400 metri;
  - b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia ad una distanza inferiore a 1.500 metri;
4. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentita l'Azienda sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza



di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

5. Il numero di farmacie spettanti è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune, pubblicate dall'Istituto centrale di statistica.
6. Il Comune, sulla base dei parametri di cui ai precedenti commi 1 e 5, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla Regione.
7. Ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a concorso la Regione istituisce, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, una commissione esaminatrice. Al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni del presente articolo.
8. Ciascun candidato può partecipare al concorso per l'assegnazione di farmacia in non più di due regioni o di provincia autonoma.
9. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli in possesso dei candidati, determina una graduatoria unica. A parità di punteggio, prevale il candidato più giovane.

La Regione, approvata la graduatoria, convoca i vincitori del concorso, i quali entro 15 giorni devono dichiarare se accettare o meno la sede, pena la decadenza della stessa. Tale graduatoria valida per due anni dalla data della sua pubblicazione deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso.

10. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati, di età non superiore ai 40 anni, in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 10 anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità.

11. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dal Comune in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori.

12. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.
13. Qualora il Comune non provveda a comunicare alla Regione l'individuazione delle nuove sedi disponibili, la Regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro sessanta giorni. Nel caso in cui la Regione non provveda nel senso indicato o non provveda a bandire il concorso straordinario ed a concluderlo, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 120 della Costituzione con la nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente articolo.
14. Il Comune non può cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali ha esercitato il diritto di prelazione. In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del Comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante.
15. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorché dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali è esclusa per i medicinali richiamati

dall'art. 45 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

16. Gli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto ministeriale previsto dall'art. 32, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea.

17. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'art. 45 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'art. 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,

nonché i farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale.

18. Il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, individua un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita negli esercizi commerciali;
19. Negli esercizi commerciali, la vendita dei medicinali deve avvenire nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.
20. È data facoltà alle farmacie ed agli esercizi commerciali di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ai commi precedenti, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al pubblico e siano praticati a tutti gli acquirenti.

## **ARTICOLO 17**

Delle rivendite di generi di monopoli

1. L'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio deve seguire i seguenti principi:
  - a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda;
  - b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e produttività minima;
  - c) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di produttività minima;
  - d) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento;
  - e) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione del criterio della distanza nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo.

## **ARTICOLO 18**

### Della rete distributiva dei carburanti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e' altresì destinato, all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i tre esercizi annuali a partire dalla data di approvazione del presente regolamento.
2. La Regione comunica al Comune gli indirizzi per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità come individuati dalle normative regionali di settore, ed il Comune provvede in tal senso dandone comunicazione alla Regione ed al Ministero dello sviluppo economico.

3. Il Comune non rilascia ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili.
4. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
5. L'adeguamento di cui al comma precedente è consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al precedente comma 2. Per gli impianti esistenti l'adeguamento deve avere luogo entro il 31 dicembre 2012.
6. Il Comune non pone vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori.
7. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori del centro abitato, quali definiti ai sensi del Codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non sono posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.



8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:
- a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento;
  - b) l'esercizio dell'attività di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme di cui all'art. precedente, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;
  - c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene ed al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.
9. Le attività di nuova realizzazione di cui al comma precedente, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico competente, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.
10. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dalla legge

5 marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura o somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto della normativa nazionale ed europea, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 ed in caso di variazioni successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui sopra, ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali.

11. Tra le forme contrattuali di cui al comma precedente, potrà essere inclusa anche quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio, purché comprendano adeguate condizioni economiche per la remunerazione degli investimenti e dell'uso del marchio.
12. Nel rispetto della normativa nazionale ed europea e delle clausole contrattuali conformi alle tipologie di cui ai

precedenti comma 10 e 11, sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacità d'acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.

13. In ogni momento i titolari degli impianti ed i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

14. I nuovi contratti di cui ai precedenti commi devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.

### **TITOLO III**

### **ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE**

#### **ARTICOLO 19**

Norme urbanistiche, edilizie, di ordine pubblico ed igienico sanitarie

1. Si intendono integralmente qui richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere edilizio, di ordine pubblico ed igienico sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

2. Gli organi di Polizia municipale vigilano sul rispetto delle indicazioni igieniche e sanitarie e sono competenti in ordine alla contestazione delle violazioni ed all'erogazione delle previste sanzioni.

3. Per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:

a) non è consentita la vendita di prodotti aventi contenuto alcolico superiore ai 21 gradi negli esercizi operanti in:

- centri ed impianti sportivi;
- fiere, mercati, sagre e feste, con deroga a favore dei pubblici esercizi con sede fissa;
- manifestazioni sportive o musicali all'aperto;

b) il Sindaco, con ordinanza, per motivi eccezionali può temporaneamente estendere il divieto di cui alla lettera precedente alle bevande aventi contenuto alcolico inferiore ai 21 gradi;

- c) è consentita la vendita per asporto delle bevande;
- d) per gli esercizi di tipologia A, è consentita la vendita per asporto dei pasti che somministrano;
- e) per gli esercizi di tipologia B, è consentita la vendita per asporto dei prodotti di gastronomia, dolciumi, gelateria e pasticceria;
- f) è consentita la vendita per asporto di latte se il titolare è in possesso dell'autorizzazione prevista dalla legge 3 maggio 1989, n. 169.

4. Le attività commerciali possono essere localizzate in ogni parte del territorio comunale, in edifici con regolare destinazione d'uso commerciale, che abbiano altresì:

- a) accesso diretto dalla pubblica strada, da area pubblica o da area comunque disponibile per l'uso pubblico;
- b) le caratteristiche di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento;
- c) in caso di attività facenti capo ad un unico esercizio articolato in più locali, questi devono sempre essere comunicanti tra loro;

d) per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:

- è fatto salvo l'obbligo di esercitare l'attività in locali che garantiscano la sorvegliabilità degli stessi da parte del titolare o del preposto, secondo le disposizioni di cui all'art. 28 del presente regolamento;
- è fatta salva la possibilità di esercitare, all'interno degli stessi locali, attività relative a più tipologie di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché il trasferimento in altri locali, previa comunicazione di cui all'art. 11 del presente regolamento, anche di una sola della attività autorizzate.

5. La separazione fra superfici aventi destinazione diversa deve essere realizzata con elementi strutturali rigidi fissati alle pareti ed al pavimento, salvo :

- a) nel caso in cui l'attività di vendita sia svolta in abbinamento ad attività artigianali o produttive;
- b) nei casi in cui la vendita al dettaglio avvenga negli stessi locali di quelle all'ingrosso, la separazione fra area di vendita e magazzino può avvenire con banconi di vendita o scaffalature atti ad impedire l'accesso al pubblico nei locali preposti a magazzino.

6. Fatta salva ogni altra previsione normativa e regolamentare più restrittiva, negli edifici oggetto di tutela, in quanto aventi interesse storico o artistico, ovvero dichiarati tali al fine dell'applicazione della presente norma con ordinanza sindacale, non sono ammesse medie e grandi strutture di vendita. Per gli stessi immobili, l'apertura dell'esercizio commerciale può essere subordinata all'adozione di specifiche limitazioni e tutele.
7. Per ogni nuovo esercizio devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso, ed adottati tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dell'esercizio anche ai portatori di handicap, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.

## **ARTICOLO 20**

Orari ed obbligo di vendita

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.
2. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
3. A norma dell'art. 1336 del Codice Civile, il titolare dell'attività commerciale procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
4. È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario esposto e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

## **ARTICOLO 21**

Publicità dei prezzi



1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

3. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci esposte al pubblico.

4. Sono esclusi dall'applicazione degli obblighi di cui ai precedenti comma 2 e 3, i prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico.

5. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

6. Agli esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di qualsiasi tipologia è fatto

obbligo di esporre, all'interno dell'esercizio ed in posizione che consenta una facile lettura, un cartello che indichi, in maniera chiara e leggibile, il prezzo delle singole pietanze e delle bevande offerte.

## **ARTICOLO 22**

### **Vendite di liquidazione**

1. L'esercente che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima della data in cui deve avere inizio. La comunicazione deve contenere:

- a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, atto di rinuncia all'esercizio per le medie o grandi strutture di vendita o, per gli esercizi di vicinato, dichiarazione di cessazione dell'attività;
- b) in caso di liquidazione per cessione d'azienda, copia del contratto con effetti traslativi, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;

- c) in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;
  - d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, dichiarazione di esecuzione dei lavori con elenco dettagliato degli stessi comunicato all'ufficio urbanistico del Comune. L'esecuzione dei lavori va comprovata dalla dichiarazione di fine lavoro dell'impresa esecutrice e dalla sua fattura. I tempi di lavoro di ristrutturazione devono essere al minimo di 10 giorni;
  - e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa;
  - f) le merci poste in vendita distinte per merceologia, qualità e prezzo praticato prima della liquidazione e sconto in percentuale con il quale si intendono offrire le stesse.
2. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori e comunque per almeno 10 giorni.
3. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una durata massima di 6 settimane, in ogni periodo dell'anno.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite disposte dalla autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

## **ARTICOLO 23**

### **Vendite di fine stagione o saldi**

1. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione al Comune, almeno 5 giorni prima, indicando:
  - a) la data di inizio e la durata della vendita;
  - b) i prodotti oggetto della vendita;
  - c) la sede dell'esercizio;
  - d) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.
2. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solamente dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre, salvo diverse indicazioni della Giunta Regionale.

## **ARTICOLO 24**

### **Disposizioni comuni per vendite di liquidazione e saldi**

1. Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto.
  
2. E' fatto obbligo all' esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita straordinaria che si sta effettuando. I cartelli devono contenere:
  - a) estremi delle comunicazioni;
  - b) durata della vendita;
  - c) oggetto della vendita.
  
3. L' esercente deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni pubblicitarie in merito alle vendite straordinarie, per quanto concerne qualità e prezzo della merce in vendita. Tale pubblicità deve essere presentata graficamente in modo non ingannevole.
  
4. Le merci offerte in vendita straordinaria devono essere nettamente separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. In

mancanza di separazione tutte le merci esposte devono essere vendute alle condizioni più favorevoli previste per la vendita straordinaria, salvo il caso in cui le stesse non possano essere oggetto di essa.

5. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

6. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

7. Durante il periodo di vendita di fine stagione o di liquidazione è ammesso vendere solo merci già presenti nell'esercizio, con divieto di introdurne di nuove, sia acquistate sia in conto deposito.

8. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino all'esaurimento delle scorte.

9. L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e

rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale. Gli organi della vigilanza possono effettuare controlli per verificare che le scorte siano effettivamente esaurite.

10. Gli organi di vigilanza possono effettuare controlli presso i punti di vendita, avvalendosi di periti ed esperti iscritti negli albi presso i competenti tribunali, appositamente incaricati.

11. Il Sindaco può stabilire con ordinanza, sentite le associazioni di categoria e quelle dei consumatori maggiormente rappresentative, nonché l'azienda di promozione turistica locale, in particolare per il periodo di maggior afflusso turistico e per le aree del centro storico e per quelle di interesse turistico, culturale ed ambientale:

a) per le vendite di fine stagione, periodi e merceologie diversi da quelli indicati all'art. 23, comma 2 del presente regolamento;

b) per ognuna delle forme di vendita straordinarie, particolari modalità di comunicazione al consumatore che garantiscano il decoro delle aree tutelate e degli esercizi stessi, anche in relazione alla modalità di allestimento delle vetrine e dei cartelli pubblicitari e dell'uso di mezzi audio e video;

c) per ognuna delle forme di vendita straordinarie, specifiche modalità di svolgimento della vendita stessa, anche a carico dell'esercente, che consentano un afflusso dei consumatori che garantisca il decoro delle aree tutelate e degli esercizi adiacenti;

d) per ognuna delle forme di vendita straordinarie, che si svolgano in esercizi che insistono nelle aree interessate dal mercato settimanale o da mercati straordinari e da fiere o feste, specifiche modalità di svolgimento della vendita stessa che garantiscano un corretto svolgersi delle relative attività, anche culturali e di intrattenimento.

12. Lo sconto ed il ribasso effettuati devono essere espressi in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

## **ARTICOLO 25**

### **Vendite promozionali**

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici per un periodo di tempo



limitato, praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita ferma restando la disciplina che regola le vendite sottocosto.

2. Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei 40 giorni antecedenti i saldi oppure durante i saldi stessi.

## **ARTICOLO 26**

### Spacci interni

1. La vendita di prodotti, come definita dall'art. 3 comma 21 lettere a) e b) del presente regolamento, è soggetta ad apposita comunicazione al Comune e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico che non abbiano accesso dalla pubblica via.

2. L'attività può essere iniziata immediatamente.

3. Nella comunicazione, da effettuarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

## **ARTICOLO 27**

### **Apparecchi automatici**

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune, che deve contenere:
  - a) la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento;
  - b) il settore merceologico e l'ubicazione.
2. L'attività può essere iniziata immediatamente.
3. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita, di cui all'art. 9 del presente regolamento.
4. La comunicazione di cui al precedente comma 1 è obbligatoria nel caso di inizio attività e prima installazione di apparecchi nel Comune. In caso di intervenute variazioni il titolare dell'attività, entro 6 mesi dalle stesse, deve inviare al Comune un prospetto aggiornato degli impianti

installati con indicazione delle ubicazioni e dei settori merceologici.

## **ARTICOLO 28**

Criteria di sorvegliabilità dei locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande

1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita.
2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.
3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.
4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al precedente

comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

5. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.
6. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.
7. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della comunicazione di cui all'art. 9 del presente regolamento, e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.
8. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.
9. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande, a norma dell'art. 14 del presente regolamento, devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne,

targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

## **TITOLO IV**

### **SANZIONI**

#### **ARTICOLO 29**

Violazioni nell'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. 6, 9 - commi 1, 2 e 3 - 20 - comma 4 – 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 ad euro 15.000.

2. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può, inoltre, disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non inferiore a 5 e non superiore a 20 giorni lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze di ingiunzioni di pagamento.

### **ARTICOLO 30**

Violazioni nell'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quando l'autorizzazione sia stata revocata o sospesa, si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.
2. Alla stessa sanzione sono soggette le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'art. 20 comma 4, per le quali si applica la sanzione amministrativa da euro 150 ad euro 1.000.
3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-

quater del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. In caso di violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 14, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della legge 287/91.

5. Il Sindaco ordina la cessazione delle attività di cui all'art. 14 svolte in assenza di comunicazione di inizio attività, nonché ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari.

6. Le violazioni delle prescrizioni di cui all'art. 15 sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2, 5 lettera c) e 7 del d.l. 114/98.

7. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed applica le conseguenti sanzioni amministrative.

## **ARTICOLO 31**

Violazioni nell'esercizio della distribuzione di carburanti

1. Il mancato adeguamento degli impianti di distribuzione di carburanti, come definito dall'art. 18, comma 4, del presente regolamento comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal Comune.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO 32**

##### Rinvii e norme applicabili

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni di tutti i piani ed i regolamenti comunali e dell'Unione vigenti ed, in particolare, degli strumenti urbanistici ed edilizi, delle norme di polizia



urbana, annonaria e di quelle igienico sanitarie; si rinvia, inoltre, alle norme del Codice Civile, del Codice Penale, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, della legge 25 agosto 1991, n. 287, del decreto 17 dicembre 1992, n. 564, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, della legge regionale 1 agosto 2003, n. 11, della legge 4 agosto 2006, n. 248 e della legge regionale 7 maggio 2008, n. 5 e del regolamento attuativo 28 aprile 2009, n. 7, della legge 15 luglio 2011, n. 111, della legge 14 settembre 2011, n. 148, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1.